



Certificate Number 0026
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Prot. n. 46331 del 03/10/2023

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (C.E.R. 15.01.06) E DEGLI INGOMBRANTI (C.E.R. 20.03.07).

- Lotto nr. 1 – Imballaggi in materiali misti provenienti da aziende (C.E.R. 15.01.06)

CIG: A018530BBD

- Lotto nr. 2 – Ingombranti (C.E.R. 20.03.07)

CIG: A01853F81F

- Lotto nr. 3 – Ingombranti voluminosi (C.E.R. 20.03.07)

CIG: A01857DB48



Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 L'appalto di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto il servizio trasporto e trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento - oppure a discrezione di Sistema Ambiente S.p.A. (in seguito, per brevità, anche *Stazione Appaltante* o *Committente*) il solo trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento - dei seguenti rifiuti provenienti dall'attività di raccolta effettuata sul territorio di competenza di Sistema Ambiente S.p.A:

1. **Lotto nr. 1 : imballaggi in materiali misti provenienti da aziende (E.E.R. 15.01.06);**
2. **Lotto nr. 2 : ingombranti (E.E.R. 20.03.07);**
3. **Lotto nr. 3 : ingombranti voluminosi (E.E.R. 20.03.07).**

1.2 L'affidatario del servizio dovrà provvedere al ritiro, a proprie spese, dei sopra detti rifiuti messi a disposizione dalla *Committente* presso il proprio impianto sito in Lucca, 55100, Via Manrico Ducceschi snc Loc. Sant'Angelo in Campo, con la periodicità di seguito specificata, ed al successivo trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento.

1.4 La *Committente* si riserva la facoltà di trasportare in proprio i rifiuti presso l'impianto o gli impianti indicati dall'*Appaltatore* purché siti ad una distanza massima di 100 km dall'impianto di Via Ducceschi snc.

1.5 Con la consegna degli **ingombranti** e degli **imballaggi in materiali misti** la proprietà degli stessi si trasferisce alla ditta aggiudicataria. All'*Appaltatore* competono, pertanto, tutti i costi di avvio al recupero/smaltimento nonché i proventi derivanti dalla loro commercializzazione.

Articolo 2 – TIPOLOGIA DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI

Ai fini del presente appalto sono definiti “Imballaggi in materiali misti” i rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale tra loro raggruppati e provenienti da grandi utenze commerciali o da stazioni ecologiche gestite dalla *Committente*. Sono rifiuti raccolti mediante cassoni/presse scarrabili e, pertanto, sono caratterizzati dalla eterogeneità della composizione (plastica, gomma, legno, ferro, carta, cartone, polistirolo, ecc.) e della identificazione in imballaggi primari, secondari o terziari.

Articolo 3 – TIPOLOGIA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Si intendono rientranti in tale categoria i rifiuti di provenienza domestica, aventi caratteristiche dimensionali tali da renderli incompatibili con i servizi di raccolta domiciliare o stradale.

Tra questi si distinguono due macro categorie che saranno raggruppate omogeneamente dalla *Stazione Appaltante* per l'invio a recupero/smaltimento:

- beni a basso peso specifico (materassi, divani, cuscini, gomma piuma etc.) così detti in premessa “ingombranti voluminosi”

e

- rifiuti misti cosiddetti “ingombranti”.



A titolo indicativo e non esaustivo, rientrano nella categoria “ingombrante” i seguenti prodotti:

- materassi e gommapiuma, in parte minimale e residuale;
- reti metalliche con doghe in legno;
- poltrone e divani;
- sedie, sdraio e mobilio in genere composto da materiali accoppiati o bicomponenti (es. plastica e legno, tessuto e metallo, etc.);
- nylon e teli da orti privati e di modeste dimensioni (esclusi teli di pacciamatura/copertura serre provenienti da aziende agricole);
- teli plastici per coperture e tende da sole;
- vasche da bagno e altri manufatti sanitari in vetroresina/plastoresina;
- giocattoli voluminosi, passeggini, seggiolini, box e girelli per bambini;
- involucri, casse e contenitori voluminosi;
- sostegni per tendaggi (mantovane, veneziane, etc.);
- persiane e tapparelle;
- moquette e linoleum;
- assi da stiro, lampadari voluminosi, valige e borsoni;
- attrezzature sportive e ginniche compresi sci e bastoncini, racchette e slittini, escluse apparecchiature elettriche;
- tubi in gomma per irrigazione;
- giochi da giardino (altalene, scivoli, piscinette, etc.);
- gabbie per animali (uccelli, polli, roditori, conigli) purché prive di escrementi;
- taniche vuote e pulite in plastica di grandi dimensioni purché prive di etichette con simboli di pericolo, nocivo, infiammabile, corrosivo, etc..

Analogamente, a titolo indicativo e non esaustivo, sono esclusi dalla categoria dei rifiuti ingombranti i seguenti prodotti:

- tutti i rifiuti pericolosi o contaminati da sostanze pericolose, inclusi i contenitori e gli imballaggi di sostanze pericolose quali taniche, fusti, etc.;
- i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. RAEE) o loro parti (sono classificati come rifiuti pericolosi);
- i rifiuti putrescibili compreso il rifiuto vegetale (potature, sfalci, etc.);
- i rifiuti misti (cd. RSU) di piccole dimensioni sia in sacchi che sfusi;
- i rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade;
- i rifiuti inerti da costruzione/demolizione;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali e industriali;
- i rifiuti da attività agricola;
- qualsiasi rifiuto di piccole dimensioni;

- lana di roccia e lana di vetro;
- guaina bituminosa e carta catramata (es. tegole canadesi);
- onduline sottotegola;
- sacchi di prodotti per l'edilizia;
- tutti i rifiuti non assimilati per quantità e qualità ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti urbani.

La *Stazione Appaltante* è in grado di ubicare in aree distinte le due tipologie di rifiuto ingombrante ovvero quello così detto “ingombrante voluminoso” da quello costituito da materiali misti così detto “ingombrante”.

Articolo 4 - CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO - SCIOPERI

4.1 I servizi oggetto del presente appalto costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza dei lavoratori, della collettività e dei singoli;
- b. deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

4.2 Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1 della Legge 15.06.1990 n. 146).

Come tale, l'*Appaltatore* non potrà sospendere, abbandonare ovvero ridurre le prestazioni in appalto né le singole modalità di espletamento dello stesso salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.

In caso di scioperi indetti dalle OO.SS. di categoria o aziendali, l'aggiudicataria è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili, così come definiti dalla vigente legislazione in materia e secondo quanto concordato tra le OO.SS. e l'impresa nelle intese di cui alla predetta legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili gli scioperi del personale direttamente imputabili all'*Appaltatore* quali, a titolo esemplificativo, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo stesso.



Articolo 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno effettuarsi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e di quelle igienico-sanitarie indicate nei vigenti Regolamenti del Comune di Lucca.

Il trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento/trattamento dovrà essere effettuato, a cura della società appaltatrice, con automezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni di Legge Nazionali e Regionali e aventi caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie vigenti.

La società Appaltatrice è obbligata a prestare la propria collaborazione per consentire a Sistema Ambiente S.p.A. di effettuare, nel corso della gestione, ogni eventuale controllo o misurazione del servizio reso, anche a campione, in qualsiasi momento senza alcun preavviso e senza alcuna spesa aggiuntiva a carico di Sistema Ambiente S.p.A.

Il servizio dovrà essere reso con puntualità e tempestività e dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni sulla conduzione della sede impiantistica di partenza di Sistema Ambiente S.p.A. A tal proposito, l'*Appaltatore* dovrà espletare con puntualità e tempestività tutti gli interventi oggetto di programmazione giornaliera e settimanale.

Articolo 6 – SOPRALLUOGO FACOLTATIVO DEI LUOGHI DELL'APPALTO PRESSO LA COMMITTENTE

È in facoltà dei concorrenti prendere esatta visione dei luoghi dell'appalto c/o la *Committente* (stabilimento sito in Lucca, Via Ducceschi snc, Loc. Sant'Angelo in Campo) così da acquisire reale conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio e tali da consentire la presentazione dell'offerta.

Un'errata valutazione di quanto visionato e accertato non darà alcun diritto all'*Appaltatore* di richiedere ulteriori indennizzi o corrispettivi o risarcimenti di qualsiasi specie e natura.

Qualora interessati, **entro e non oltre il 20/10/2023 ore 23:00**, dovrà essere richiesta alla *Stazione Appaltante* l'assistenza a svolgere attività ricognitiva delle aree interessate dall'appalto.

La richiesta di esecuzione del sopralluogo dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica gare DIGITAL PA. Non saranno prese in considerazione richieste di sopralluogo inviate a mezzo di altri canali di comunicazione.

La visita ai luoghi dell'appalto sarà effettuata esclusivamente nel giorno e orario concordati con il dipendente incaricato della *Stazione Appaltante*.

Si precisa che:

- 1) al termine del sopralluogo, verrà rilasciata idonea attestazione;
- 2) detta attestazione potrà essere inserita nella "busta" Documentazione. Il mancato inserimento di detta attestazione nella "busta" Documentazione non costituisce causa di esclusione;

- 3) il sopralluogo dovrà essere svolto dal legale rappresentante del concorrente o suo delegato.

Articolo 7 – RISPETTO DEI C.C.N.L. E DELLE NORME DI SICUREZZA

7.1 Al personale impiegato nell'appalto deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

7.2 La clausola di cui al precedente comma 1 costituisce "requisito" per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 36/2023.

7.3 L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale – stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative - in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

7.4 L'*Appaltatore* ed il *Subappaltatore* devono osservare ed applicare integralmente le leggi e i regolamenti vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

7.5 Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, il Responsabile del Procedimento procederà a formale contestazione scritta e se del caso procederà all'inoltro della contestazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 8 – MODALITA' DI CARICO – PESATURA ALL'IMPIANTO DELL'APPALTANTE

8.1 Il **carico dei veicoli** presso l'impianto di Sistema Ambiente S.p.A. sarà effettuato **a cura di quest'ultima** con proprio personale, mezzi e sistemi. I veicoli adibiti al trasporto, del tipo autoarticolati con semirimorchi attrezzati con sistema di carico e scarico *walking floor* o mezzo scarrabile, dovranno avere, nella parte superiore dei cassoni, delle aperture che permettano il carico anche dall'alto ed essere dotati di sistemi di copertura atti ad impedire la fuoriuscita di materiale durante il trasporto. Il carico dei veicoli avverrà ordinariamente su sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato con eccezione, normalmente, delle domeniche. Il carico avverrà dalle ore 06:15 fino alle ore 18:00 di ciascun giorno lavorativo (con esclusione della fascia oraria compresa tra le ore 11:00 e le ore 12:30). Il sabato ed i festivi infrasettimanali le operazioni di carico termineranno alle ore 12:00.

Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in caso di necessità determinata da cause contingibili ed urgenti, mediante semplice preavviso scritto, la facoltà di ampliare tali giorni ed orari, secondo le proprie esclusive necessità complessive di servizio.

Le operazioni di carico dovranno avvenire nel pieno rispetto delle regole di viabilità disposte dalla *Committente*.

8.2 Il carico dei veicoli sarà effettuato a cura della **Sistema Ambiente S.p.A.** con propri mezzi e sistemi. Il peso del carico sarà rilevato, **anche al fine della successiva fatturazione**, presso la pesa a ponte certificata della stazione di trasferimento di S. Angelo in Campo (Lucca).

Sistema Ambiente S.p.A. procederà, nella propria sede impiantistica di partenza, tramite gli strumenti di pesatura in dotazione, alla **doppia pesata del mezzo operante il trasporto**, sia al momento dell'ingresso dello stesso, vuoto, sia, a carico avvenuto, prima dell'uscita, con conseguente attribuzione del **peso netto in partenza**.

L'Aggiudicatario assume, inoltre, l'obbligo di effettuare ulteriore determinazione del peso dei carichi, a destino, per ogni viaggio effettuato, in entrata ed in uscita. Sistema Ambiente S.p.A. potrà richiedere, in ogni momento, copia della documentazione attestante la regolare taratura ed effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, degli strumenti di pesatura utilizzati dai destinatari finali dei rifiuti per la quantificazione degli stessi a destino.

8.3 La *Committente* si riserva la facoltà (per particolari esigenze operative e, comunque, per modeste quantità) di trasportare i rifiuti direttamente, con mezzi nella propria disponibilità, agli impianti indicati dall'Aggiudicatario alle condizioni indicate al successivo articolo 10, previa richiesta di nulla osta da inoltrare il giorno precedente a quello in cui si intende effettuare il conferimento. La **pesatura** di ciascun carico effettuato avverrà presso la pesa dell'impianto di selezione ovvero, qualora la suddetta pesa non potesse essere utilizzata, presso una pesa pubblica di gradimento di entrambe le parti con oneri a carico dell'*Appaltatore*.

La pesatura presso l'impianto di destino farà fede **ai fini della fatturazione**.

Articolo 9 – MEZZI PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

9.1 L'Appaltatore dovrà avere la disponibilità (a titolo di proprietà, noleggio, leasing o altro) di mezzi opportunamente autorizzati ai sensi di legge, **idonei per numero** (ai fini dell'esecuzione del numero di ritiri settimanali di seguito indicati) **ed idonei per tipologia [Euro 5 o superiore] autoarticolati con semirimorchi, attrezzati con sistema di carico e scarico walking floor o mezzo scarrabile, in possesso di assicurazione "inquinamento"**.

9.2 Il trasporto dei rifiuti "**IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI PROVENIENTI DA AZIENDE**" dovrà avvenire mediante l'utilizzo di idonei mezzi di trasporto garantiscano un numero medio di **2/3 ritiri a settimana** complessivamente.



9.3 Il trasporto dei rifiuti “**INGOMBRANTI**” dovrà avvenire mediante l'utilizzo di idonei mezzi di trasporto che garantiscano un numero medio di **6/7 ritiri a settimana** complessivamente.

9.4 Il trasporto dei rifiuti “**INGOMBRANTI VOLUMINOSI**” dovrà avvenire mediante l'utilizzo di idonei mezzi di trasporto che garantiscano un numero medio di **2/3 ritiri a settimana** complessivamente.

9.5 I dati sopra forniti relativi al numero dei viaggi/settimana assumono valore indicativo e non vincolante essendo forniti in base alle conoscenze attuali; Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in caso di necessità, determinata da cause contingibili ed urgenti, mediante semplice preavviso scritto, la facoltà di ampliare il numero dei viaggi, secondo le proprie esclusive necessità complessive di servizio.

9.6 L'idoneità tecnica dei mezzi dovrà garantire, in particolare, durante il trasporto dei rifiuti, che sia evitata la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste.

9.7 Prima della stipula del contratto l'*Appaltatore*, su richiesta scritta della *Committente*, dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- 1) elenco dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto;
- 2) copia dei libretti di circolazione dei mezzi di cui sopra;
- 3) copia polizza assicurazione RCA e della polizza “inquinamento”, in regola con il pagamento del premio;
- 4) elenco dei lavoratori impiegati nel servizio di trasporto e copia patenti di guida.

Articolo 10 – CONFERIMENTO DIRETTO DEI RIFIUTI

10.1 Sistema Ambiente S.p.A., per particolari esigenze di carattere operativo e, comunque, per modeste quantità, si riserva la facoltà di conferire direttamente presso l'impianto indicato dall'*Appaltatore*, i rifiuti oggetto del presente appalto.

Detto/i impianto/i dovrà/anno essere ubicato/i ad una distanza massima di 100 km dall'impianto di Via Manrico Ducceschi località Sant' Angelo in Campo, Lucca.

10.2 Qualora Sistema Ambiente S.p.A. conferisca direttamente all'impianto/agli impianti, la pesata del carico verrà effettuata presso tale/i impianto/i a cura e con oneri a carico dell'*Appaltatore* stesso (ovvero, qualora la suddetta pesa non potesse essere utilizzata, presso una pesa pubblica di gradimento di entrambe le parti con oneri a carico dell'*Appaltatore*) e farà fede per la successiva fatturazione.

Prima della stipula del contratto l'*Appaltatore* dovrà comunicare i giorni e gli orari di apertura del/i suddetto/i impianto/i.

Articolo 11 – RESPONSABILITA' DEL TRASPORTO

11.1 Il trasporto del materiale oggetto di gara è a completo rischio e pericolo dell'*Appaltatore* e deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di ambiente dettata dal D.P.R. 152/06 e ss.mm.ii. (e relative norme regolamentari e tecniche di attuazione), nonché in osservanza degli adempimenti previsti dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali o fissati in materia di trasporto merci per conto terzi. Sistema Ambiente S.p.A. declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta caricati sui veicoli, non vengano trasportati secondo le norme di legge. Del mancato rispetto di tali norme unico responsabile sarà sempre e comunque l'*Appaltatore*.

L'*Appaltatore* è tenuto ad assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento oggetto del presente Capitolato speciale ancorché non espressamente richiamato.

11.2 Il trasporto dei rifiuti se effettuato dalla *Committente* rimane di responsabilità della stessa, assolvendo pertanto l'*Appaltatore* da ogni altro obbligo.

Articolo 12 – DURATA DELL'APPALTO – PROROGA C.D. TECNICA

12.1 Per ciascun lotto della presente gara la durata dell'appalto è fissata in **12 (dodici) mesi** decorrenti dalla stipula del contratto ovvero dalla comunicazione scritta di avvio del servizio nelle *more* della stipula del contratto.

12.2 La Committente si riserva la facoltà di procedere alla proroga per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'articolo 120, comma 10, D.Lgs 36/2023 del Codice.

12.3 Ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs 36/2023, è prevista una opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo concorrente. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

Articolo 13 – QUANTITATIVO PRESUNTO DI RIFIUTI CONFERITI E VARIANTI INTRODOTTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La quantità di rifiuti (oggetto del presente appalto), prodotti nell'ambito del Comune servito dalla *Stazione Appaltante*, è risultata, a mero titolo indicativo, per l'anno 2022, come segue:

- **Lotto 1 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15.01.06): 1.200 tonnellate annue circa;**
- **Lotto 2 - RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07): 1.700 tonnellate annue circa;**

- **Lotto 3 - RIFIUTI INGOMBRANTI VOLUMINOSI (CER 20 03 07): 200 annue tonnellate circa.**

Tali dati assumono solo valore indicativo e, in tal senso, non vincolante per Sistema Ambiente S.p.A. essendo forniti su base storica e soggetti all'azione di più elementi variabili solo in parte imputabili alla *Committente*.

Posto che le quantità di rifiuti da trattare, per cause non imputabili alla *Committente*, sono suscettibili di variazioni, anche significative, in peso e/o in volume, durante il periodo contrattuale, le eventuali variazioni dei quantitativi, in peso e/o in volume, in aumento o in diminuzione, non potranno essere adottate a motivo di risoluzione contrattuale e nessuna eccezione o reclamo potrà sollevare la ditta appaltatrice che rimane obbligata al servizio alle medesime condizioni economiche.

Il quantitativo dei rifiuti conferiti potrà, inoltre, subire variazioni in caso di subentro del Gestore Unico di Ambito individuato da ATO Toscana Costa.

Articolo 14 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

14.1 Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite b.b., previa acquisizione del D.U.R.C. e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 20.

14.2 In ragione della natura e delle caratteristiche del contratto, ai sensi dell'art. 125, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i pagamenti avverranno a 60 gg. d.f.f.m.

14.3 Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata. Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico (codice SDI SUMB70N; in fattura dovrà essere indicato il numero identificativo gara CIG assegnato al presente affidamento (in caso contrario verrà richiesta emissione di nota di credito).

14.4 La Committente, soggetta al meccanismo dello *split payment* previsto dall'art. del DL 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato sulla G.U. n.95 del 24 aprile 2017 (S.O. n.20), effettuerà, alle scadenze previste, il solo pagamento della parte imponibile della fattura emessa dall'Appaltatore.

14.5 L'importo relativo agli oneri per la sicurezza da D.U.V.R.I. sarà corrisposto in unica soluzione al termine delle riunioni di cooperazione e formazione del personale.

14.6 Ai sensi della normativa vigente, sull'importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una ritenuta dello 0,50%. L'*Appaltatore*, che nel corpo di ciascuna fattura mensile (posticipata) dovrà indicare la trattenuta dello 0,50 % sull'imponibile, dovrà addebitare l'importo mensile al netto di tale trattenuta. Al termine dell'appalto, dopo la verifica di regolare conformità dei servizi e previo rilascio del D.U.R.C., l'*Appaltatore*, previa autorizzazione scritta della *Committente*, dovrà emettere fattura per la sommatoria delle ritenute dello 0,50% effettuate durante il corso dell'appalto.

14.7 In caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

14.8 L'ammontare delle eventuali penali di cui al successivo articolo 21 verrà fatturato ovvero trattenuto sulla prima fattura in pagamento.

14.9 A garanzia dell'osservanza da parte dell'esecutore degli **obblighi retributivi**, la *Committente* potrà richiedere la documentazione di seguito elencata in maniera esemplificativa ma non esaustiva:

- a) **Unilav**;
- b) **contratti individuali e trasformazioni**;
- c) dichiarazione obbligo di versamento TFR al Fondo Tesoreria;
- d) denuncia di apertura posizione INAIL specifica per il rischio nella attività appaltata;
- e) attribuzione matricola INPS con inquadramento corretto;
- f) estratto **LUL** relativo ai lavoratori occupati nell'appalto per il periodo di esecuzione dello stesso;
- g) **UNIEMENS**;
- h) distinta di versamento con Mod. F24 dei versamenti contributivi conciliata con Uniemens;
- i) quietanze o bonifici bancari relativi ai prospetti paga dei lavoratori occupati nell'appalto per il periodo di esecuzione dell'appalto;
- l) documentazione afferente i regolari versamenti o accantonamenti ad enti bilaterali, fondi di previdenza o assistenza, fondi di solidarietà, ed ogni altro trattamento od accantonamento economico-patrimoniale dovuto direttamente o indirettamente al lavoratore in forza di legge, contratto collettivo nazionale o decentrato di lavoro, contratto individuale, con riferimento al periodo di esecuzione dell'appalto;
- m) autoliquidazioni Inail;
- n) versamento premi Inail;
- o) DM 10;
- p) buste paga quietanzate dai lavoratori impegnati nell'appalto.

Articolo 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'*Appaltatore* è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In caso di subappalto, l'*Appaltatore* dovrà inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Una copia dei suddetti contratti dovrà essere inviata alla *Committente* al fine di verificare l'apposizione della suddetta clausola.

Qualora l'*Appaltatore* non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, Sistema Ambiente S.p.A. risolverà il contratto di



diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione all'*Appaltatore* con pec o raccomandata a/r.

Articolo 16 – SICUREZZA INERENTE L'APPALTO – D.U.V.R.I.

L'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m. (Testo unico sulla sicurezza) obbliga il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico Documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nell'art. 26, comma 3-bis viene specificato che l'obbligo della redazione del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI del decreto legislativo 81/2008 e s.m.

Nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) individua l'*interferenza* nella circostanza in cui si verifichi “*un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti?*”.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'*Appaltatore*;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro, ove è previsto che debba lavorare l'*Appaltatore*, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'*Appaltatore*;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

Il D.U.V.R.I. definitivo sarà allegato al contratto e dovrà essere integrato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Resta onere dell'*Appaltatore*, ivi compresi i subappaltatori, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, elaborare il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Articolo 17 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato speciale d'appalto, l'*Appaltatore* avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene urbana e comunque aventi un rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'*Appaltatore* non dovrà inoltre contravvenire alle norme anti-infortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m., sia nei riguardi dei propri dipendenti che della popolazione.

L'*Appaltatore* nell'esecuzione dell'appalto dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nel D.Lgs. 36/2023.

Articolo 18 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

18.1 L'*Appaltatore* sarà responsabile:

- del perfetto svolgimento dei servizi affidati, nonché della disciplina e dell'operato del proprio personale;
- civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.

18.2 L'*Appaltatore* sarà tenuto a:

- adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali verso gli enti previdenziali (INAIL e INPS);
- adottare, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;
- stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto, una o più polizze assicurative, da consegnare prima della stipula del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
 - a) **verso terzi (R.C.T)**: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi e spese) per i quali l'*Appaltatore* fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita ai danni, causati nell'esecuzione dell'appalto, a persone, cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'*Appaltatore*, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. La polizza dovrà prevedere anche il risarcimento dei danni subiti da Sistema Ambiente S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti, opere ed attrezzature, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. La polizza dovrà



prevedere anche i danni alle eventuali cose in consegna e custodia all'*Appaltatore* a qualsiasi titolo o destinazione.

Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per ogni singolo sinistro;

- b) **verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi e spese) per gli infortuni subiti dal personale impiegato nell'esecuzione dei servizi ed essere estesa anche ai danni subiti dal personale del sub*Appaltatore* o di altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'*Appaltatore*, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per ogni singolo sinistro.

L'*Appaltatore* sarà in ogni caso unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali.

Articolo 19 – MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

19.1 Le modifiche al contratto in corso di validità, autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto, sono ammesse in conformità all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'*Appaltatore* se non preventivamente approvata dalla Committente. Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile del procedimento /Direttore dell'esecuzione del contratto.

19.2 Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, D.Lgs. 36/2023, entro i limiti temporali ivi stabiliti, è ammessa, a decorrere dalla seconda annualità contrattuale, la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, comma 1, D.Lgs. 36/2023. In particolare, i compensi per le prestazioni oggetto del presente contratto saranno soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, qualora l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (di seguito indice ISTAT FOI) sia aumentato o diminuito di oltre il 5%. In tal caso, si procederà a revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza. In caso di aumento, a pena di decadenza, l'*Appaltatore* presenterà apposita istanza di revisione entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui saranno resi disponibili gli indici ISTAT FOI. La Committente, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 20 – SUBAPPALTO

20.1 È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dettate dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

20.2 L'aggiudicatario può affidare in subappalto l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni ricompresi nel contratto solo previa autorizzazione della Committente e solo se:

- 1) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare;
- 2) il subappaltatore è qualificato per le prestazioni da eseguire;
- 3) non sussistono, a carico del subappaltatore, cause di esclusione di cui al D.Lgs. 36/2023.

20.3 L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 21 – PENALI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

21.1 Nessun motivo giustifica la mancata presenza dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti giornalieri, fatti salvi i motivi di forza maggiore da documentare a cura dell'*Appaltatore*. Si dà atto che non rientrano nei motivi di forza maggiore l'indisponibilità di mezzi per guasti.

21.2 Per il mancato espletamento del servizio, occasionale, per ciascun giorno lavorativo, sarà applicata una penale pari ad € 250,00 in caso di mancato primo espletamento di un viaggio programmato. In caso di ulteriori mancanze, la penale sarà aumentata ogni volta del 30% (es. mancato 1° viaggio: € 250,00; mancato 2° viaggio: € 325,00; mancato 3° viaggio: € 422,50; ecc..). Resta salvo in ogni caso l'obbligo per l'Appaltatore di recuperare tali mancanze entro e non oltre i 2 giorni successivi, pena la risoluzione del contratto.

21.3 Nell'ipotesi in cui tali disservizi dovessero ripetersi per 2 giorni consecutivi, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto ai sensi degli articoli 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e 1453 e ss del codice civile.

21.4 Gli inadempimenti contrattuali saranno contestate a mezzo posta elettronica certificata e le relative penali saranno applicate previo contraddittorio scritto con l'Appaltatore.

Articolo 22 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, la Committente ha la facoltà – qualora l'Appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli – di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all'Appaltatore, maggiorate del 10% (dieci per cento) per oneri di

amministrazione. Sono fatte salve le azioni legali esperibili dalla Committente per l'eventuale risarcimento dei danni patiti e patendi.

Articolo 23 – GARANZIA DEFINITIVA

23.1 La società aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà presentare, con le modalità e per le finalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva che copre l'intero periodo contrattuale e resterà vincolata fino a quando saranno definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell'espletamento del contratto, ai sensi e nei limiti dell'articolo sopra citato.

23.2 Ai sensi dell'articolo 117, comma 6 del sopra citato decreto legislativo, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

23.3 L'Appaltatore, sotto pena di decadenza dell'appalto, dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato (di norma 15 giorni), qualora Sistema Ambiente S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

23.4 Lo svincolo della cauzione avverrà, in base alle disposizioni vigenti, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

23.5 L'importo della garanzia può essere ridotto in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 106, e 117 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

24.1 Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto – nelle ipotesi previste per legge - Sistema Ambiente S.p.A. attiverà le procedure per la risoluzione anticipata secondo le indicazioni del caso.

24.2 Costituiranno “gravi” inadempimenti delle obbligazioni contrattuali:

- a) mancato avvio del servizio entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta della *Committente*, esclusi i documentati casi di forza maggiore;
- b) interruzione/sospensione del servizio per un periodo superiore a 2 giorni lavorativi, esclusi i documentati casi di forza maggiore;
- c) gravi e/o reiterati disservizi;
- d) gravi e/o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro e sicurezza.

24.3 Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; perdita dei requisiti prescritti per legge; nelle ipotesi previste nel presente Capitolato speciale d'appalto.

24.4 In caso di risoluzione del contratto, saranno a carico dell'*Appaltatore* inadempiente gli oneri relativi all'affidamento ad altra impresa dei servizi oggetto dell'appalto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni ulteriori e l'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 25– STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18 D.Lgs 36/2023., in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Articolo 26 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si possano risolvere in via bonaria, sarà competente a decidere - ferma restando la competenza funzionale ex all'art. 3, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 168/2003 e ss.mm.ii. della sezione specializzata in materia di imprese istituita presso i Tribunali di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo - il Foro di Firenze con esclusione di ogni altro foro.

Non è ammesso l'arbitrato.

Articolo 27 – SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225, comma 1 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante successivamente alla stipula del contratto, entro 30 giorni dall'emissione dell'apposita fattura della stazione appaltante.

L'importo di tali spese ammonta indicativamente (complessivamente) ad € 3.000,00 circa (euro tremila/00) e dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario.

In caso di mancato rimborso da parte dell'Appaltatore, Sistema Ambiente S.p.A potrà effettuare una ritenuta corrispondente all'ammontare del rimborso dovuto.

L'importo di tali spese verrà ripartito in parti uguali per i nr. 3 lotti.

Articolo 28 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 119, comma 1 D.Lgs. 36/2023).

Articolo 29 – CESSIONE DI CREDITI DA CORRISPETTIVO D'APPALTO

E' vietata la cessione dei crediti da corrispettivo da appalto.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Caterina Susini

firmato in originale

